



## COMUNE DI MANDELLO DEL LARIO (LC)

Codice ente 10594 - Deliberazione n:9

### Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza di prima convocazione seduta pubblica

**OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF (IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE) - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE.**

L'anno duemilaventidue, addi trenta del mese di Marzo, alle ore 18:30, presso la Sala Consiliare, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti disposizioni di legge vennero oggi convocati a seduta i componenti il CONSIGLIO COMUNALE

All'appello risultano:

FASOLI RICCARDO	Sindaco	Presente
NESSI SILVIA	Consigliere	Assente
CURIONI FRANCO	Consigliere	Presente
TAGLIAFERRI ANDREA	Consigliere	Presente
GATTI SERGIO	Consigliere	Presente
GADDI GERMANA	Consigliere	Presente
SIBELLA PATRIZIO	Consigliere	Assente
PACHERA DORIANA	Consigliere	Presente
VENINI FRANCESCA	Consigliere	Presente
AMADORI IGOR	Consigliere	Presente
ZUCCHI GUIDO	Consigliere	Presente
ALIPRANDI LUISELLA	Consigliere	Presente
CORTI FRANCO LUIGI	Consigliere	Presente
CONCA VALENTINA	Consigliere	Presente
VALASSI GLORIA	Consigliere	Presente
VALSECCHI GIUSEPPE	Consigliere	Presente
GILARDONI ANDREA	Consigliere	Presente
<b>Numero totale PRESENTI: 15 - ASSENTI: 2</b>		

Partecipa il Vice Segretario Dottor ENRICO VITALI il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. RICCARDO FASOLI assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto segnato all'ordine del giorno.

Struttura V – Servizi amministrativi, legali tributari

**OGGETTO:** APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF (IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE) - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE.

Per l'esame e le determinazioni da parte del Consiglio Comunale si trasmette la seguente

### PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

#### VISTI:

- **l'art. 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997 n. 446**, il quale attribuisce ai Comuni un'ampia potestà regolamentare in materia di entrate, anche tributarie, con l'unico limite rappresentato dalla riserva di legge relativamente all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi;
- **il D.Lgs. del 28 settembre 1998, n. 360** e successive modificazioni che istituisce, con decorrenza dal 1° gennaio 1999, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e, in particolare, l'art. 1, comma 3 del suddetto decreto il quale stabilisce che:
  - i comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 sopra richiamato possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'IRPEF con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002;
  - l'efficacia della deliberazione di variazione decorre dalla data di pubblicazione nel suddetto sito;
  - la variazione dell'aliquota non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali; e l'art. 3-bis secondo il quale con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;
- **l'art. 1, comma 11, del D.L. del 13 agosto 2011, n. 138** convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dall'art. 13, comma 16, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, il quale dispone che:
  - per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività; resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo;

#### VISTI, altresì:

- **l'art. 52, comma 2, del D.Lgs 446/97** il quale stabilisce che i regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno successivo ...”;
- **il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388** il quale dispone che il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti stessi, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento;
- **l'art. 1 comma 169 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296** secondo il quale *“Gli enti locali deliberano le*

*tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento*”;

#### **RICHIAMATI:**

- **l'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267** il quale dispone che gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo ma che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 20/12/2021, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2022-2024;
- **l'art 3, comma 5, del Decreto Legge 30/12/2021 n. 228, convertito con modificazioni con la legge di conversione 25/02/2022 n. 15, che ha previsto il differimento al 31/05/2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022/2024;**

#### **RICHIAMATE:**

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 27 novembre 2000 con la quale è stata istituita per l'anno 2001 l'addizionale comunale I.R.P.E.F. prevista dal Decreto Legislativo 28.09.1998, n.360 e con successiva deliberazione di Giunta Comunale n.123 del 27.11.2000 è stata fissata la misura dello 0,2% dell'addizionale comunale all'IRPEF;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 09 giugno 2011 con la quale si è provveduto ad approvare il regolamento dell'addizionale comunale I.R.P.E.F e determinare le nuove aliquote per l'anno 2011;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 29 settembre 2011 con la quale si è provveduto ad adeguare la suddetta deliberazione ai rilievi formulati del Ministero dell'Economia e delle Finanze,
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 13.06.2012 con la quale si è provveduto a modificare il regolamento di cui alla deliberazione n. 41 del 29 settembre 2011 e a modificare le relative aliquote per l'anno 2012;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 27 luglio 2015 con la quale si è provveduto a modificare il regolamento e relative aliquote per l'anno 2015 e successivamente confermate di anno in anno fino all'anno 2021;

**CONSIDERATO** che l'art. 1, comma 2, della Legge n. 234 del 30/12/2021 ha modificato gli scaglioni di reddito per l'applicazione delle aliquote IRPEF;

**RITENUTO** necessario conformarsi a quanto previsto modificando l'art. 3 del Regolamento Addizionale Comunale I.R.P.E.F. allegato alla presente deliberazione quale parte integrante, formale e sostanziale della medesima;

**RITENUTO**, pertanto, di differenziare le aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche secondo criteri di progressività utilizzando gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nel seguente modo:

#### **Scaglioni reddito Aliquota**

Scaglione da 0 a 15.000 euro - Aliquota (%)	0,65
Scaglione da 15.001 a 28.000 euro - Aliquota (%)	0,70
Scaglione da 28.001 a 50.000 euro - Aliquota (%)	0,75
Scaglione oltre 50.000 euro - Aliquota (%)	0,80

con una soglia di esenzione a favore dei contribuenti con reddito imponibile, ai fini dell'addizionale comunale IRPEF, non superiore a 10.000 euro;

**PRESO ATTO** che ai sensi del comma 8 dell'art. 14 del Decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 "A decorrere dall'anno 2011, le delibere di variazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 360 del 1998, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 20 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce. Restano fermi, in ogni caso, gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 169, della citata legge n. 296 del 2006";

**VISTO** l'art.8 del D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175 contenente "Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata", pubblicato nella G.U. n.277 del 28 novembre 2014 Addizionale comunale all'Irpef: acconto, esenzione. Ai fini della determinazione dell'acconto, l'aliquota e la soglia di esenzione sono assunte nella misura vigente nell'anno precedente. È stato soppresso il periodo "salvo che la pubblicazione della delibera sia effettuata entro il 20 dicembre precedente l'anno di riferimento".

**PRESO ATTO** che, come verificato sul sito governativo "Il portale del federalismo fiscale", la modifica degli scaglioni comporta una minima variazione in aumento del gettito previsto e, pertanto, non si rende necessario modificare lo stanziamento previsto nel bilancio di previsione 2022/2024;

**SENTITA** la Commissione Consiliare II in data 24/03/2022;

**PRESO ATTO** che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147-bis, del D.Lgs. 267/2000, sono stati espressi dal Responsabile del Servizio tributi, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e dal Responsabile del Servizio Finanziario, il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile in quanto l'atto comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria;

**RITENUTA** la propria competenza ai sensi dell'art. 42, comma 2 lettera f) del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 267/2000;

#### **DELIBERA**

1. Di stabilire che, a partire dal 1° gennaio 2022, le aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF come segue:

Scaglione da 0 a 15.000 euro - Aliquota (%)	0,65
Scaglione da 15.001 a 28.000 euro - Aliquota (%)	0,70
Scaglione da 28.001 a 50.000 euro - Aliquota (%)	0,75
Scaglione oltre 50.000 euro - Aliquota (%)	0,80

con una soglia di esenzione per i redditi annui imponibili non superiori a € 10.000,00.

2. Di approvate, per i motivi indicati in premessa, le seguenti modifiche al "Regolamento addizionale comunale IRPEF" il cui testo è allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (allegato A):

#### **"ART. 3 - ALIQUOTE DI COMPARTICIPAZIONE DELL'ADDIZIONALE"**

1. Le aliquote differenziate dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'art. 1 del D.LGS. 28 settembre 1998, n. 360 e all'art. 1, comma 11, del D.L. n. 138/2011, convertito con modificazioni nella legge n. 148/2011, sono stabilite come segue:

Scaglione da 0 a 15.000 euro - Aliquota (%)	0,65
Scaglione da 15.001 a 28.000 euro - Aliquota (%)	0,70
Scaglione da 28.001 a 50.000 euro - Aliquota (%)	0,75
Scaglione oltre 50.000 euro - Aliquota (%)	0,80

2. Le aliquote di cui al comma precedente si intendono confermate anche per gli anni successivi, salvo deliberazione adottata nei termini di legge.

3. Di dare atto che, come verificato sul sito governativo “Il portale del federalismo fiscale”, la modifica degli scaglioni comporta una minima variazione in aumento del gettito previsto e, pertanto, non si rende necessario modificare lo stanziamento previsto nel bilancio di previsione 2022/2024;

4. Di dare atto:

- l'efficacia della deliberazione di variazione decorre dalla data di pubblicazione nell'apposito sito internet;
- le modifiche di cui al punto 1 avranno effetto dal 1° gennaio 2022;
- di demandare al Responsabile della competente struttura la cura degli adempimenti necessari alla pubblicazione del presente atto secondo la normativa vigente.

Con successiva votazione unanime favorevole espressa ai sensi di legge:

#### **DELIBERA**

Di rendere immediatamente eseguibile il presente atto, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267/2000.

**Deliberazione n. 9 del 30.03.2022 avente ad oggetto: “Approvazione modifiche al regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale IRPEF (imposta sul reddito delle persone fisiche) - determinazione delle aliquote”.**

Il Presidente della Commissione Consiliare II da lettura del verbale della commissione riunitasi in data 24.03.2022 nel corso della seduta la maggioranza ha espresso parere favorevole e la minoranza si esprimerà in Consiglio.

Il Sindaco Presidente dopo una breve relazione apre la discussione, i cui interventi e dichiarazioni, ai sensi dell'art. 50 – 5° comma del Regolamento di Funzionamento del Consiglio Comunale, sono riportati su supporti digitali, che sono messi a disposizione dei Consiglieri richiedenti.

Intervengono i seguenti consiglieri:

VALSECCHI: chiede ulteriori delucidazioni

DOTT. VITALI: chiarisce come vengono applicati gli scaglioni

Dichiarazioni di voto:

AMADORI: favorevole

VALSECCHI: astensione

Presenti	n° 15
Votanti	n° 10
favorevoli	n° 10
contrari	n° 0
astenuti	n° 5 (Valassi, Valsecchi, Corti, Conca, Gilardoni)

Il Sindaco - Presidente proclama l'esito della votazione: il proposto ordine del giorno è approvato.

Dopo di che, il Sindaco-Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità della deliberazione ottenendo il seguente risultato:

Presenti	n° 15
Votanti	n° 15
favorevoli	n° 15
contrari	n° ==
astenuti	n° ==

Al termine il Sindaco - Presidente proclama l'esito della votazione: la deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile all'unanimità.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco  
**RICCARDO FASOLI**

Il Vice Segretario  
**ENRICO VITALI**



**Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale**

**STR. 4**  
**Proposta n° 7/2022**

**OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF (IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE) - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE.**

---

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA  
(ai sensi dell'articolo 49, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

Si esprime parere

Favorevole

Contrario

Mandello del Lario, li 15-03-2022

II RESPONSABILE DI STRUTTURA  
VITALI ENRICO

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 maggio 2005 n.82 e norme collegate



**Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale**

**STR. 4**  
**Proposta n° 7/2022**

**OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE  
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF (IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE  
FISICHE) - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE.**

---

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

ai sensi dell'articolo 49, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

(Necessario qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente)

Si esprime parere

Favorevole

Contrario

Mandello del Lario, li 15-03-2022

II RESPONSABILE DI STRUTTURA

Dott. Vitali Enrico

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 maggio 2005 n.82 e norme collegate

**Deliberazione di Consiglio Comunale n° 9/2022**

**STRUTTURA IV - Ragioneria e Contabilità**

---

**OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF (IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE) - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE.**

Il sottoscritto certifica che il provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio online consultabile sul Sito Ufficiale dell'Ente dal 08-04-2022 per giorni quindici consecutivi.

Si certifica altresì che l'atto di CONSIGLIO n. 9 del 30-03-2022, diverrà esecutivo ai sensi dell'articolo 134, c. 3 del D.Lgs. 267/2000:

In data 30-03-2022, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione - Art. 134, comma 3 del D.Lgs. 267/2000.

In data 30-03-2022, è dichiarato immediatamente eseguibile - Art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Mandello del Lario, li 08-04-2022

IL SEGRETARIO GENERALE  
ENRICO VITALI

*Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate*

# COMUNE DI MANDELLO DEL LARIO

PROVINCIA DI LECCO

## ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 32	OGGETTO: <b>PARERE SULLA PROPOSTA DI APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF (IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE) - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE</b>
Data 10/03/2022	

Il Revisore Dott.ssa Grigolon Claudia, nominata con delibera di Consiglio Comunale n. 55 del 28/12/2020 per il triennio 2021/2023, ha ricevuto via mail dal Dott. Vitali Enrico, Responsabile delle strutture n. IV Ragioneria e Contabilità e V servizi amministrativi, legali e tributari, comunicazione con richiesta di esprimere il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale inerente " Approvazione modifiche al regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale IRPEF (imposta sul reddito delle persone fisiche) - Determinazione delle aliquote".

\*\*\*\*\*

**Premesso** che l'art. 239, comma 1, lettera b), n. 7, del D.lgs n. 267/2000, come modificato dall'articolo 3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e applicazione dei tributi locali;

**Visto** l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), il quale prevede che

- a) i comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale (...). La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali.
- b) con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.

**Visto** altresì l'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e s.m.e i., il quale dispone che *"Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo"*

**Visto** l'art. 1, c. 7, L. 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di bilancio 2022):

*"7. Entro il 31 marzo 2022, o, in caso di scadenza successiva, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, i comuni per l'anno 2022 modificano gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche al fine di conformarsi alla nuova articolazione prevista per l'imposta sul reddito delle persone fisiche";*

**Esaminata** la proposta di regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, con la quale si prevede a decorrere dal 1° gennaio 2022:

- l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura flessibile in funzione degli scaglioni di reddito IRPEF come di seguito indicato:

Scaglioni di reddito complessivo	Aliquota addizionale comunale IRPEF
Fino a € 15.000	0.65%
Oltre € 15.000 e fino a € 28.000	0.70%
Oltre € 28.000 e fino a € 50.000	0.75%
Oltre € 50.000	0.80%

- una soglia di esenzione per redditi inferiori a € 10.000;


**Considerato**, ai fini delle ripercussioni delle previsioni delle entrate di bilancio dell'ente, che sulla base delle simulazioni effettuate dal Responsabile del Servizio Finanziario sul sito ministeriale "Il portale del federalismo fiscale", la modifica degli scaglioni comporta una minima variazione in aumento del gettito previsto e, pertanto, non si ritiene necessario modificare lo stanziamento previsto nel bilancio di previsione 2022/2024;

Visti il parere di regolarità amministrativa rilasciato dal dott. Vitali Enrico responsabile della Struttura n. 5 Servizi Amministrativi, legali e tributari e di regolarità contabile rilasciato dal dott. Vitali Enrico Responsabile della Struttura 4 Ragioneria e Contabilità, ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

#### ESPRIME

parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione inerente il regolamento di cui all'oggetto.

Laveno-Mombello, 10/03/2022

Il Revisore dott.ssa Grigolon Claudia  




# COMUNE DI MANDELLO DEL LARIO

## Provincia di Lecco

ALLEGATO A

### REGOLAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F.

#### ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento, adottato a norma e per gli effetti del D.Lgs. n. 360 del 28/09/1998 e successive modifiche ed integrazioni, disciplina l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) nel comune di Mandello del Lario.

#### ART. 2 SOGGETTO PASSIVO

L'addizionale comunale IRPEF è dovuta dai contribuenti che alla data del 1° gennaio abbiano domicilio fiscale nel comune di Mandello del Lario sulla base delle disposizioni di legge vigenti.

#### ART. 3 ALIQUOTE DI COMPARTECIPAZIONE DELL'ADDIZIONALE

1. Le aliquote differenziate dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'art. 1 del D.LGS. 28 settembre 1998, n. 360, all'art. 1, comma 11, del D.L. n. 138/2011, convertito con modificazioni nella legge n. 148/2011 e all'1 comma 2, della Legge 234/2021 sono stabilite come segue:

Scaglione da 0 a 15.000 euro - Aliquota (%)	0,65
Scaglione da 15.001 a 28.000 euro - Aliquota (%)	0,70
Scaglione da 28.001 a 50.000 euro - Aliquota (%)	0,75
Scaglione oltre 50.000 euro - Aliquota (%)	0,80

2. Le aliquote di cui al comma precedente si intendono confermate anche per gli anni successivi, salvo deliberazione adottata nei termini di legge.

#### ART. 4 ESENZIONE

1. L'addizionale di cui all'art. 1 del presente Regolamento non è dovuta se il reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non supera l'importo di € 10.000,00.
2. Se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione di € 10.000,00 di cui al comma 1, l'addizionale di cui all'art. 1 del presente Regolamento è dovuta ed è determinata applicando le aliquote di cui all'art. 3 del presente Regolamento.



# COMUNE DI MANDELLO DEL LARIO

## Provincia di Lecco

### ART. 5 ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012.